

26 giugno 2010

I costituzionalisti al tempo di Babele*

di Gaetano Azzariti

Un fenomeno sembra caratterizzare il diritto del tempo presente. Una trasformazione sta coinvolgendo pienamente e profondamente la scienza costituzionalistica e il suo modo d'essere.

In effetti, si assiste – da ultimo con particolare evidenza – a una progressiva *deformalizzazione* delle categorie giuridiche, del linguaggio, della sintassi propria dei giuristi. Forse non una pura e semplice perdita delle categorie, del linguaggio o della sintassi del diritto, ma una loro moltiplicazione incontrollata. Il che rischia di produrre – se non ha già prodotto – un'accresciuta difficoltà di dialogo tra cultori della stessa disciplina, ciascuno operante all'interno di un orizzonte di senso diverso da quello degli altri. L'ultimo stadio di questo processo sarebbe evidentemente l'incomunicabilità tra gli studiosi e la necessità di prendere atto che è andata perduta l'unità del proprio statuto disciplinare.

È evidente che il fenomeno che si vuole denunciare, nei termini estremi che sono stati proposti, non riguarda tanto il “metodo giuridico”, poiché esso è dalla metà degli anni '60 che non può più dirsi essere unitariamente inteso nel diritto pubblico italiano; non interessa nemmeno – almeno non più di tanto – le diverse “scuole” giuridiche o di pensiero (se può parlarsi ancora di scuole dentro l'accademia italiana, ovviamente dunque tenendo queste ben distinte dalle semplici cordate concorsuali); non ha direttamente a che fare neppure con le diverse “sensibilità” politiche o culturali di ciascuno di noi. Coinvolge, invece, ben più nel profondo, essenza, ruolo e valore della scienza che noi pratichiamo.

In passato, il dialogo, lo scontro tra diversi modi di pensare al diritto è stato il sale del progresso scientifico. Il progresso della dottrina trovava nel confronto, anche radicale, il suo presupposto e le ragioni di crescita anche individuale. Poco assimilava i formalisti e gli antiformalisti, i normativisti e gli istituzionalisti, gli analitici e i realisti, i giusnaturalisti e i positivisti, e via distinguendo, ma ciò nondimeno la formazione del giurista e il progresso della sua scienza avvenivano nell'ambito della tensione dialettica tra tutti questi diversi poli del sapere: potevi essere, chissà, positivista, magari tiepido, magari critico, non solo o tanto per via assertiva, ma anche per via di contrasto, in quanto valutavi questa scelta epistemologicamente più soddisfacente di quella diversa di ordine giusnautrale. Non si era mai “positivisti” e basta. I giuristi più consapevoli (da Kelsen a Schmitt, da Orlando a Santi Romano, ma tanti altri potremmo aggiungerne) sul metodo costruivano la propria dottrina e questa rispecchiava nel profondo il loro specifico modo d'essere giuristi. Metodi – anche quelli apparentemente

più formalisti e presuntivamente neutrali – che rispecchiavano integralmente le diverse visioni del diritto e del mondo in esso. Il dialogo tra giuristi era garantito dalla consapevolezza della posta in gioco e dal riconoscimento delle diversità – a volte radicali – altrui. Oggi non mi sembra sia più così.

Oggi a me sembra che il linguaggio dei costituzionalisti sia diventato spesso inconsapevole, legato alle esigenze del momento presente, spesso anche disinvoltamente versatile se non volutamente eclettico. Come se si volesse legittimare il discorso giuridico – e dunque se stessi e il proprio ruolo di giuristi – in base al fatto. Scienza empirica, dunque, senza più dogmi, ma anche senza più metodo. Tendenzialmente – forse anche – senza più principi.

E non è solo questione di metodo. Alla perdita di consapevolezza metodologica si accompagna una parallela settorializzazione degli studi costituzionalistici (anche nelle altre varie branche del diritto, in verità). È evidente che il fenomeno della settorializzazione o microspecializzazione del sapere è questione che fuoriesce e di molto dalle considerazioni che si stanno qui conducendo, rimane però il fatto che tale tendenza generale ha favorito una parcellizzazione degli studi e una specializzazione entro sempre più angusti territori micro-disciplinari. Intere generazioni ormai studiano solo la giurisprudenza della Corte, se non il diritto regionale ovvero la disciplina dei servizi pubblici locali. Ma quel che è più grave non è l'occuparsi di questioni più o meno rilevanti, quanto il non volersi o doversi occupare d'altro. È questo che rende difficile il dialogo tra cultori della stessa disciplina: il disinteresse – spesso reciproco – per gli studi dell'altro. Il mondo chiuso in una stanza, al più in un palazzo: ora quello della Corte, ora quello delle regioni, ora chissà quale altra cantina del sapere. Un bel salto se si pensa all'umanesimo universale che si pone alla base della modernità giuridica o all'unità del sapere giuridico cui ancora i nostri maestri, da Orestano a Giannini, non smisero mai di credere.

È evidente che molte sono le colpe dei maestri di oggi, che non trasmettono più la complessità del proprio bagaglio culturale ai loro allievi, immaginando così di facilitarne la precaria e sempre più incerta carriera accademica, facendoli concentrare solo su ciò che è noto e immediatamente utile a produrre titoli, monografie, scritti, interventi nelle mille riviste, opere collettanee, forum che impegnano, concitatamente e spesso inutilmente, la vita sempre più frenetica di tutti noi. Chi è che oggi – com'era d'uso in passato – riesce a chiudersi in solitudine per maturare un pensiero che si sforzi di essere non la mera e veloce riproduzione del già noto? Le biblioteche sono vuote, tutti davanti al computer a scrivere o al più a consultare velocemente wikipedia.

Vorrei evitare di fare il nostalgico o il laudatore dei bei tempi antichi, ma un senso a questa storia bisognerà pur darlo. E uno tra i suoi significati è quello che qui interessa: una scienza che si divide i campi del sapere, coltivando ciascuno frutti diversi, con più difficoltà riesce a dialogare assieme.

Eppure, la scienza del diritto costituzionale dovrebbe possedere in sé un fattore di unità materiale, un forte collante di riconoscimento disciplinare: il suo oggetto di studio. Al di là di ogni possibile dispersione dettata dall'eclettismo dei metodi di studio e della frammentazione del sapere e degli specifici settori di interesse, a unificare la nostra scienza e a porsi come fattore di riconoscimento disciplinare c'è – ci dovrebbe essere – l'oggetto unitario: la costituzione come documento politico concreto e il suo studio dal punto di vista del giurista. In effetti, il riconoscimento nella costituzione ha rappresentato per anni il maggiore fattore unificante del ceto dei giuspubblicisti (e non solo di essi). Può dirsi che sia ancora oggi così? Lontani i tempi in cui l'intera scienza costituzionalistica, abbandonando la diffidenza verso un testo che tiene assieme la forma della legge e la materialità dei rapporti sociali, la politica e il diritto, i valori e i principi, le disposizioni e le norme, s'impegnava all'unisono per un'interpretazione *magis ut valeat* del testo costituzionale. Un ceto dei giuristi che era unito non solo grazie all'integrale riconoscimento nella costituzione (in tal senso i costituzionalisti potevano essere ritenuti i sacerdoti della costituzione), ma anche riuniti dal fine ultimo: quello della sua attuazione. Poteva essere diversa, di volta in volta, da autore ad autore, l'interpretazione costituzionale, ma rimaneva unico lo scopo comune, certo il presupposto legittimante: il carattere prescrittivo delle norme

costituzionali, indiscutibilmente “superiori in grado”. Una superiorità affermata non solo dal punto di vista normativo, ma anche da quello assiologico: per i costituzionalisti una condizione esistenziale, potrebbe anche dirsi un “assoluto” in grado di condizionare persino dal punto di vista psicologico. Certo era che di fronte alla costituzione tutto arretrava, la politica in primo luogo.

Non è più questo il quadro di oggi, il vento è cambiato. In ambito scientifico si sono, infatti, andati moltiplicando gli studi essenzialmente analitici, che hanno finito per abbandonare la dimensione storico-critica e la capacità di ricollegare la conformità delle regole poste e minuziosamente esaminate ai principi costituzionali presupposti, legittimanti le stesse analisi giuridiche dal punto di vista della costituzione. La propensione alla mera descrittività è esplosa, accompagnata alla svalutazione della prescrittività del testo costituzionale.

Nel migliore dei casi ciò ha prodotto eleganti, ma vuote, razionalizzazioni del reale, nel peggiore i gianniniani insulsi “raccontini” di ciò che dice la norma, di quel che c’è dentro una norma. In fondo è anche per reagire a questa tendenza che è nata un’esperienza come quella rappresentata dalla rivista “Costituzionalismo.it” che pone invece al centro delle sue riflessioni il carattere prescrittivo del testo costituzionale e della “sua” scienza.

Non solo la descrizione acritica delle norme e dei fenomeni giuridici caratterizza molti tra gli studi costituzionalistici più recenti. Anche un’altra tendenza appare emergere dalla crisi della prescrittività del testo della costituzione e dalla perdita della dimensione storico-critica del fenomeno giuridico: il rinchiudersi della riflessione costituzionalistica entro una prospettiva sostanzialmente autoreferenziale, una prospettiva che tende a fare a meno non tanto della costituzione intesa come norma quanto della costituzione intesa come dogma. Non intendo con ciò riferirmi a quell’ormai risalente sommovimento della dottrina tramite il quale si è riusciti, faticosamente e progressivamente, a liberarsi dalla cappa della dogmatica che la scienza dominante dell’Ottocento e poi Novecentesca aveva imposto in un momento storico che si è andato irrimediabilmente a trasformare con l’avvento dello Stato democratico e pluralista. Non penso cioè alla rivolta antidogmatica che è apparsa necessaria per liberare le virtualità contenute in un testo – quello costituzionale – che definiva un contesto materiale dialetticamente aperto e dunque sostanzialmente antidogmatico. Intendo invece sostenere che si va estendendo un rifiuto del dogma costituzionale come rinuncia al principio di fundamentalità storicamente determinato e contenuto nel testo costituzionale. Una fenomenologia che si accompagna a una parallela caduta della fiducia nell’essenza di principio universale della costituzione, che fonda e giustifica la condotta pratica e che dà fondamento alla scienza praticata. Viene meno cioè una dogmatica costituzionale non di natura teologica bensì di natura metodologica, in base alla quale gli enunciati costituzionali costituirebbero l’imprescindibile punto di partenza per ogni tentativo di formulabilità di discorsi scientificamente fondati. La caduta di tale dogmatica ha, in sostanza, reso possibile prescindere dalle sue verità storico-concrete, permettendo (o con l’esplicito proposito) di ricollocare la riflessione costituzionalistica su un piano astratto puramente logico-concettuale, affrancata persino dalla sua fonte legittimante: la costituzione appunto.

Si è parlato allora di torsione soggettivistica della riflessione costituzionalistica, di interpretazione liberata dal testo, liberata dal contesto, liberata dal diritto posto, conferendo valore solo a quanto disposto. È il nesso crisafulliano tra disposizione e norme che ha finito per essere rescisso. “Argomentazioni”, “valori”, “principi” di diritto autofondati, non più legati alla storia e alle loro manifestazioni secolarizzate così come definite nel testo delle costituzioni, ma in caso espressione diretta dell’etica, della morale, dello spirito del mondo. Tutto ciò ha finito, man mano, per lasciare sempre più sullo sfondo lo specifico carattere prescrittivo delle norme costituzionali: la costituzione è stata intesa come limite dell’interpretazione, non più invece come suo fondamento, la costituzione è stata utilizzata come strumento di legittimazione del reale, non più come garante e promotrice del cambiamento sociale.

Il progressivo spaesamento della scienza giuridica che ne è derivato, è stato accompagnato e assistito da un progressivo abbandono del significato propriamente normativo del testo costituzionale. Prima interpretazioni svalutative, poi direttamente delegittimanti il testo costituzionale, hanno incrinato la sua supremazia.

Questo genere di riflessioni, a volte condotte sino agli esiti “estremi”, peraltro, non appaiono il frutto estemporaneo di alcuni studiosi, di particolari tendenze o filoni culturali. Hanno dietro di sé una lunga stagione di trasformazioni politiche e di dispersione culturale. Una lunga stagione che ha costantemente e puntigliosamente puntato a minare il valore prescrittivo del testo della costituzione e a negare il suo ruolo propulsivo delle dinamiche politico-istituzionali, ritenuto non più in grado pertanto di incanalare le nuove domande sociali, non volendo più integrare il corpo diviso della nazione entro un’unità politica, legittimata sul piano normativo da un testo onnicondiviso di principi giuridici di natura prescrittiva. Della costituzione s’è ritenuto si potesse anche fare a meno, le logiche politiche rispondendo ormai a diversi principi di legittimazione, perlopiù collegati alle pulsioni populiste e leadersitiche dominanti. Così, la costituzione veniva ritenuta, da sempre più vasti settori del ceto politico, “vecchia” e ormai superata, anzi superabile, anche sul piano propriamente giuridico, in forza di un uso disinvolto e scellerato della teoria della costituzione materiale, che è apparsa poter legittimare ogni cambiamento, rischiando così di subordinare definitivamente il diritto “più alto”, quel diritto che è nato per limitare il potere, alle trasformazioni della politica.

In una situazione politica e culturale oggettivamente complessa, la scienza giuridica è apparsa attonita, poco reattiva, spesso sulla difensiva, se non direttamente partecipe della caduta nell’anomia.

In alcuni casi, per la verità, la reazione c’è stata, ma è parsa peggiore del male, è apparsa cioè adeguarsi inopinatamente ai tempi. Se del testo costituzionale si dichiaravano l’obsolescenza e la sua superabilità, non rimaneva che tentare di far sopravvivere il diritto che da esso traeva origine prescindendo da ogni problematizzazione, senza indugiare sulla questione del suo fondamento di validità. Alla ricerca di un costituzionalismo senza il valore fondativo della costituzione, si è abbandonato il proprio operato alla irriflessività e alla privazione di senso *costituzionale*.

Così, rinunciando a capire, intere generazioni si sono dedicate allo studio rassicurante e vacuo delle tecnicità, perdendo ogni specificità nello studio del diritto costituzionale. Si è teso a cancellare la dimensione politica in ogni caso in cui – inevitabilmente – essa finisce per fare capolino nei rapporti giuridici esaminati, collocando il diritto e la sua scienza sempre più entro una sfera asettica. Un diritto costituzionale che viene privato della sua storia e della realtà materiale che l’ha generato, disperso nell’indeterminato spazio del genericamente “sociale”, confusamente analizzato in chiave esclusivamente logico-formale, senza alcun principio morale o ragione critica che sovrintenda la sistematica e i principi della conoscenza.

La perdita di senso storico concreto e della percezione della specifica forza prescrittiva della costituzione e delle sue norme, l’incapacità o non volontà di porsi il problema del fondamento di validità del proprio agire di giuristi, ha indotto molti a immaginare che la costituzione possa fondarsi esclusivamente su principi astratti e storicamente infondati, da tutti condivisi perché da nessuno ostacolati, in una visione pacificata del diritto e della democrazia. Agli antipodi di quel che è un’effettiva democrazia pluralista, che nel conflitto rinviene il suo senso di realtà.

Dunque, a molti è apparso che una via d’uscita potesse essere rappresentata dall’affrancarsi dal testo, per approdare a un’analisi di natura autopoietica e puramente formale del diritto. Così si spiega la sbandierata presunzione di un’autosufficienza del circuito giurisprudenziale, quello composto dalla Corte costituzionale / giudici (nazionali e sovranazionali) / singoli interpreti. Ovvero spiega l’immaterialità di molti studi, ispirati a un astrattizante neocostituzionalismo, con la connessa pretesa che tutto si possa esaurire nel dialogo (tra giudici o tra esperti).

Tutte queste tendenze a me sembra non siano altro che mere scorciatoie, che ambiscono a “saltare” i problemi essenziali del diritto costituzionale moderno: quelli dell’integrazione politica, del contenuto finalistico, del fondamento giuspolitico che legittima l’ordinamento nel suo complesso. Propensione, dunque, a trascurare ciò che dà senso storico e sociale a una scienza – quella giuridica - che dalle norme vuole rinvenire il suo significato reale e non solo la sua immagine riflessa entro lo specchio deformato di una giurisprudenza senza principi o di un’argomentazione senza storia.

Il quadro schizzato (pur nella sua necessaria approssimazione e genericità), le critiche mosse (che dovrebbero evidentemente essere meglio articolate), credo giustifichino una reazione, che richiami al senso di realtà. Almeno da parte di chi crede che il diritto non sia puro gioco interpretativo, ma abbia invece un fondamento materiale (storico-materiale, preciserei). È così che alcuni, in effetti, caparbiamente si ostinano a ritenere di non poter rinunciare alla costituzione, a riconoscere in essa la fonte principale della propria legittimazione di giuristi dell’ordinamento politico e sociale costituito. Tra questi inserirei a pieno titolo i promotori della rivista che ha organizzato questo seminario.

Quest’ultima impostazione impone, però, alcune fondamentali precisazioni. La prima è essenziale: il richiamo al testo e alla norma non va interpretato come un ritorno al logicismo normativista, come una mera riscoperta delle forme. Si tratta ancora e sempre di andare oltre il testo, poiché altrimenti c’è il rischio di combattere l’infondatezza del diritto (privato del suo fondamentale rapporto con il riferimento testuale) rinchiudendosi in un formalismo giuridico che esaurisce nella norma l’intera sua giuridicità. Un neo-normativismo che farebbe risalire nel cielo dell’astrattezza la scienza giuridica che tanto faticosamente si vuole richiamare alla realtà della storia e alla materialità della sua costruzione.

Il testo per la scienza giuridica, il testo costituzionale per i costituzionalisti, rappresenta il suo essenziale *medium*, non il suo unico scopo. Una visione disincantata ma realista sa bene che l’incessante lotta per il diritto (tanto più se il riferimento è ai diritti costituzionali dell’età moderna) è lotta per la positivizzazione e poi la realizzazione di concrete conquiste di civiltà, diritti storicamente determinati, organizzazione del potere realmente conquistata.

Ecco la seconda fondamentale precisazione: il giurista scienziato, se vuole cogliere la realtà del diritto guardando oltre al testo, deve sentirsi vincolato anche alla storia che quel testo incarna, alle sue evoluzioni, contraddizioni, rotture.

Il campo proprio delle scienze giuridiche non potrà essere indicato né negli spazi aperti e indeterminati del diritto liberatosi da ogni vincolo testuale, ma neppure negli angusti territori dell’esegesi normativa. Una rigorosa adesione al principio di legalità – e dunque il riconoscimento dell’essenziale collegamento con il testo – non vuol dire acritica assunzione di qualsivoglia contenuto normativo. L’adesione critica al positivismo (una categoria quella del “positivismo”, che, in realtà, personalmente ritengo ormai priva di valenza epistemologica, tante sono le accezioni che ormai va assumendo e che dunque faremmo bene ad abbandonare) non può far scordare che anche i dati positivi vanno interpretati.

Ed allora se non si vuol ricadere nell’astrazione dell’idea di norma o nell’estraneazione da ogni vincolo normativo e testuale, deve vincolarsi l’interprete alla storia materiale che quel diritto esprime, in un’incessante lotta per la determinazione del “giusto” diritto. Un diritto “giusto” perché esso, oltre al testo, incontra la storia degli uomini e delle donne per come si sono evolute in concreto, ma anche per come la scienza giuridica riesce a interpretare.

È tra testo e storia che il diritto ha bisogno, oggi più che mai, di recuperare una sua stabilità di scienza.

Non può però negarsi a uno sguardo realista che il vento della storia ha spirato forte negli ultimi tempi. Un po’ per la nostra debolezza, un po’ per la forza delle cose, si sono andate cumulando diverse

macerie, molte categorie giuridiche rischiano di essere utilizzate tralattivamente, private del loro significato materiale, del loro senso profondo.

È per questo – con senso di realismo – che, di fronte al polverizzarsi dei linguaggi dei costituzionalisti, si pone la questione della prospettiva degli studi di diritto costituzionale e della scienza costituzionalistica in generale. Personalmente ritengo che si debba porre la questione nei termini più radicali e impegnativi, quelli dell'esigenza di una ridefinizione dello statuto scientifico disciplinare del diritto costituzionale. È questa una prospettiva ambiziosa e in controtendenza, forse anche a rischio, tuttavia, che considero ormai necessaria. Essa può trovare un suo punto di forza solo se si mostra in grado di distaccarsi dall'immediatamente rilevante, attenuando così la morsa del contingente. Un punto di vista in grado di alimentarsi solo se si sforza di ricercare il significato ultimo dei concetti e delle categorie giuridiche, analizzando gli oggetti e l'intera esperienza giuridica cercando di individuare, nel diritto costituzionale vivente, "le figure minime che compongono il fenomeno complesso" (Guarino). Personalmente credo che solo tornando a riflettere in termini di *teoria del diritto* per dotare di un rinnovato senso tutti i concetti fondamentali del diritto (legge, ordinamento, diritto, eguaglianza, libertà, giustizia, costituzione, governo, conflitto, etc.) si possa trovare una via d'uscita in grado di condurci fuori dalle secche cui siamo approdati in questi anni turbolenti.

In passato il ruolo della dottrina – l'impegno degli intellettuali – è stato decisivo per recuperare un *sensu* all'agire collettivo. Proprio nei momenti di massima confusione, di perdita di valore delle categorie concettuali sino allora utilizzate, di lenta transizione verso un nuovo modo d'essere dei rapporti sociali lo sguardo profondo di alcuni ha permesso di vedere oltre il già noto; ponendo le basi per la successiva evoluzione della società e in essa della scienza praticata. In fasi di transizione il compito degli studiosi è quello di operare *fuori* dal contingente, ma *dentro* la storia e il conflitto politico e sociale; non confondendo la soluzione dei problemi specifici con la dimensione storica della crisi da affrontare. Con un atteggiamento forse *aristocratico*, ma di un'aristocrazia senza potere. Quell'aristocrazia che ha ormai introiettato la fine di un tempo, del proprio tempo, e che proprio perciò riesce a vedere con sufficiente distacco i "mali" del tempo presente. Con un atteggiamento però non arreso, né indifferente alle sorti del mondo, persuasi che anche il "nuovo" ha bisogno delle sue regole e che queste non nascono *ex nihilo*, bensì dal "passato" e dalla sua proiezione verso il "futuro".

In fondo tre diversi esempi – tre modelli – possono indicare la rotta. Tre grandi *facitori del tempo*, in differenti campi del sapere e della scienza, hanno operato una rivoluzione scientifica che ha portato a recuperare un ruolo determinante in precedenza perduto alla sociologia, al diritto, alla politica. Penso al peso che hanno avuto le riflessioni di Max Weber nell'indicare i canoni della scienza intesa come professione, separata, ma non troppo, dalla politica come professione, entrambe unite dal dover essere concepite come "lavoro intellettuale". E che dire poi della "svolta" determinata da Vittorio Emanuele Orlando, quando con estrema consapevolezza politica e storica, indica i nuovi "criteri tecnici per la ricostruzione del diritto pubblico", necessari per il nuovo Stato unitario? Per non dire del Marx della "critica all'economia politica": quest'ultima un'opera monumentale sulle "leggi" economiche, sociali e politiche del tempo moderno pensata nel chiuso della biblioteca nazionale di Londra, ma con le finestre ben aperte alle contraddizioni del mondo. Tre esperienze intellettuali ben diverse, per alcuni profili opposte, ma tutte con uno scopo in comune, quello che imputa alla scienza da ciascuno praticata il compito di scoprire le "regole", i "principi" e i "valori" dello stato di cose presenti, in alcuni casi per consolidare le basi del dominio e dei poteri, in altri al fine di modificarli.

Non credo che in questo momento di confusione profonda e di trasformazione accelerata e incontrollata vi siano le condizioni storiche (né quelle soggettive) perché qualcuno dal chiuso di una biblioteca dotata di ampie finestre sul mondo possa uscire d'improvviso per indicare la via del progresso prossimo venturo, ritengo però che spetti alla scienza il compito di *demistificare* le false certezze, *decostruire* il reale, «cercare ancora» (come invitava a fare un altro inesauribile critico del reale, Claudio Napoleoni). Arriverà poi il tempo in cui si potrà raccontare il seguito della storia.

È quello da ultimo indicato un invito a riflettere sul futuro della nostra scienza, con capacità critica e disincanto. Una questione che riguarda in fondo – e a pieno titolo – le scelte personali e l'immagine che ciascuno ha di sé e del ruolo della propria professione. So bene che quanto da ultimo esposto rappresenta un itinerario di ricerca per i tempi lunghi. E allora sorge spontanea l'ultima domanda: «e nel frattempo?».

Nel frattempo, secondo la mia opinione, rimane quanto s'è qui cercato di esporre: un panorama in cui il diritto costituzionale e i suoi sacerdoti rischiano di non riuscire più a parlare la stessa lingua. Per l'oggi, per l'immediato, allora rimane da chiedersi quale possa essere il ruolo nostro e del costituzionalismo al tempo di Babele. E ancor prima: perché Babilonia?

Interpretare la metafora babilonese può servirci a capire. La mitica città mesopotamica, infatti, è sì stata utilizzata per definire una società perduta, per la troppa ambizione dei suoi governanti (fautori della leggendaria torre), distrutta da Dio per vendicarsi del tentativo di ascesa al cielo da parte degli uomini, condannata al disordine dall'impossibilità di capirsi, dal dilagare dell'indifferenza, dalla caduta di ogni etica pubblica, dall'exasperazione dei conflitti particolari. Ma fu la rinuncia a proseguire nell'impresa della scalata al cielo che sconfisse definitivamente le ambizioni dei babilonesi. Chissà se non avessero rinunciato dove sarebbero arrivati? E poi, perché noi oggi dovremmo rinunciare a scalare il cielo? In fondo, dopo il mito di Babilonia viene la storia babilonese, essa ci ha portato il codice di Hammurabi che riuscì a fare della città antica la prima metropoli multiculturale della storia. Forse è di Hammurabi che abbiamo bisogno.

(*) Relazione introduttiva al seminario su “La Costituzione e il ruolo dei costituzionalisti”, organizzato dalla Rivista “Costituzionalismo.it”, Roma, 5 maggio 2010.